

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 3669**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio**

(MATTEOLI)

**col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

(LUNARDI)

**e col Ministro dell'interno**

(PISANU)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 2005**

Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2005,  
n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	7
Allegato .....	»	11
Disegno di legge .....	»	17
Decreto-legge .....	»	18

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge è volto ad avviare a soluzione la persistente emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania attraverso misure urgenti, con cui si deve anzitutto assicurare la prosecuzione del servizio e l'incolumità delle popolazioni stanziate nel predetto territorio, per le possibili conseguenze di natura igienico-sanitaria e di ordine pubblico.

La situazione di crisi delle attuali affidatarie del servizio (Fibe Spa e Fibe Campania Spa), il susseguirsi di provvedimenti di sequestro degli impianti da parte della magistratura ordinaria, il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità del combustibile da rifiuti (CDR) e della frazione organica stabilizzata (FOS), impongono di definire *ex lege* la risoluzione dei contratti consentendo alla struttura commissariale di individuare, con la massima urgenza e comunque nel rispetto delle regole di evidenza comunitaria, i nuovi affidatari.

Sono poi previste ulteriori misure acceleratorie volte a ridefinire la struttura commissariale e a porre le basi per l'uscita dall'emergenza con la conseguente restituzione delle competenze agli enti territoriali.

Si passa, quindi, all'illustrazione delle singole disposizioni contenute nel decreto-legge.

\* \* \*

#### Articolo 1

Il comma 1, stante la sostanziale impossibilità da parte delle attuali affidatarie di assicurare la regolare gestione del servizio nel pieno rispetto delle prescrizioni contrattuali

vigenti, impossibilità resa ancor più evidente dai reiterati provvedimenti di sequestro degli impianti di combustibile derivato da rifiuti adottati dalla magistratura ordinaria, prevede la risoluzione *ex lege* dei contratti stipulati rispettivamente nel 2000 e nel 2001 al fine di interrompere l'ulteriore corresponsione della tariffa di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali debitori, a fronte di una insoddisfacente erogazione del servizio.

Il comma 2 definisce i nuovi compiti che saranno assegnati al Commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, che consistono essenzialmente nell'effettuazione delle procedure di gara all'esito delle occorrenti revisioni del piano di smaltimento dei rifiuti vigente nella regione Campania, che risale al 1997. Attraverso gli adeguamenti del piano si intende, tra l'altro, assicurare la soluzione del problema degli oltre tre milioni di tonnellate di eco balle fino ad oggi accumulate, in attesa della definitiva realizzazione dei termovalorizzatori di Acerra e S. Maria la Fossa, nel sito di stoccaggio di Villa Literno nonché una riduzione del complessivo quantitativo di rifiuti da conferire in discarica.

Il comma 3 intende promuovere il massimo coinvolgimento informativo della popolazione interessata, anche attraverso la comparazione delle modalità di funzionamento degli impianti già realizzati in altre località, rispetto alle scelte progettuali già adottate e di quelle ulteriori che saranno definite nel nuovo piano regionale di smaltimento dei rifiuti.

Il comma 4 istituisce un organo consultivo, denominato Consulta regionale per la

gestione dei rifiuti nella regione Campania, per garantire la consultazione degli enti territoriali interessati, ai fini della ricerca di soluzioni condivise ed adeguate, rispetto al contesto socio-ambientale, sulle tematiche dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, ed in particolare sulla localizzazione dei siti delle discariche, di stoccaggio e di trasferimento dei rifiuti.

Il comma 5 prevede la possibilità per il Dipartimento della protezione civile di avvalersi, relativamente alle opere connesse all'emergenza nel settore rifiuti, dell'attività tecnicoconsulativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ponendo a carico dei soggetti committenti l'onere finanziario, pari allo 0,5 per mille del valore dell'opera da realizzare.

Con il comma 6 si definisce temporalmente la durata dello stato di emergenza connessa allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

Il comma 7 prevede la disciplina del regime transitorio del servizio di smaltimento dei rifiuti nel tempo occorrente all'espletamento delle procedure di gara per la selezione dei nuovi aggiudicatari, al fine di garantire che dalla risoluzione dei contratti non derivi alcuna soluzione di continuità nel servizio e nella realizzazione delle opere ad esso connesse.

Il comma 8 prevede l'istituzione, presso il Dipartimento della protezione civile, di un contingente composto da personale del Corpo forestale dello Stato, della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, avente compiti di verifica della corretta attuazione delle iniziative intraprese per risolvere le situazioni emergenziali cui sono state preposte apposite strutture commissariali, nonché la possibilità per il medesimo Dipartimento di avvalersi, per le stesse finalità, anche del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente. È altresì attribuito al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il compito di individuare, sopportandone i relativi oneri, ido-

nee soluzioni volte a garantire il ciclo integrato della gestione dei rifiuti.

Con il comma 9 si dispone inoltre la ridefinizione della struttura commissariale, mediante l'adozione di apposite ordinanze di protezione civile.

#### Articolo 2

Il comma 1 attribuisce al Commissario delegato il compito di recuperare la tariffa di smaltimento dei rifiuti presso i comuni, i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, avvalendosi, laddove necessario, anche di procedure di riscossione coattiva.

Con il comma 2, sempre al fine di assicurare i dovuti introiti della tariffa di smaltimento, si introduce un meccanismo attraverso il quale il Ministero dell'interno, in caso di mancato pagamento della tariffa medesima, dispone la corrispondente riduzione delle risorse erariali spettanti ai comuni interessati, versandole nel bilancio dello Stato.

A tale scopo, il comma 3 prevede l'applicazione del regime giuridico delle obbligazioni pubbliche a carico dei soggetti debitori delle tariffe di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

#### Articolo 3

Il comma 1 dispone che le risorse finanziarie attribuite al Commissario delegato debbano obbligatoriamente essere finalizzate all'attuazione del nuovo piano regionale di smaltimento dei rifiuti. Per assicurare, inoltre, che tali risorse siano effettivamente impiegate per il perseguimento delle suddette finalità, nel medesimo comma si prevede l'impossibilità che le stesse possano essere assoggettate a qualsivoglia procedura esecutiva.

Con il comma 2, richiamandosi a quanto già previsto dalla normativa vigente in tema di pignoramenti e sequestri aventi per

oggetto somme affluite nelle contabilità speciali, si sospende, per tutto il periodo di vigenza delle ordinanze di protezione civile, ogni azione esecutiva e si privano di effetti gli eventuali pignoramenti comunque notificati.

Con il comma 3, si confermano le procedure di restituzione per le anticipazioni già effettuate dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.

#### Articolo 4

Il presente articolo, sostituendo l'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, della legge 9 novembre 2001, n. 401, intende semplificare il funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, demandando ad uno specifico strumento regolamentare le modalità della sua attività consultiva.

#### Articolo 5

L'articolo prevede misure volte ad incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti concentrando, al comma 1, le relative competenze sui 18 consorzi di bacino obbligatori istituiti nella regione Campania che si avvarranno, a tal fine, del contingente di circa 2200 unità di personale già assegnate dal Commissario delegato ai consorzi in proporzione alla popolazione rientrante nella loro circoscrizione per effetto dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2948 del 25 febbraio 1999, e delle ordinanze commissariali n. 1 del 1° giugno 1999 e n. 22 del 23 febbraio 2001 e fino ad oggi retribuito dal medesimo organo straordinario.

Il comma 2 dispone per la copertura di tutti gli oneri connessi all'espletamento della raccolta differenziata, a valere in parte sugli introiti derivanti dalla riscossione della quota

parte della tariffa indicata dall'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3286 del 9 maggio 2003 ed in parte con le risorse messe a disposizione dal Commissario delegato.

Il comma 3 introduce, per assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente, la facoltà del Commissario delegato, d'intesa con il presidente della regione Campania, di provvedere al commissariamento dei predetti consorzi.

Con il comma 4 si definiscono le modalità con le quali, una volta esaurita la contribuzione statale, la regione Campania dovrà fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti.

Il comma 5 rinvia alla stipula di apposite convenzioni tra il Commissario delegato ed il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) la disciplina finalizzata al recupero di elevati quantitativi di materiali in uscita dagli impianti di produzione di combustibile da rifiuto, realizzandosi così una riduzione del quantitativo totale di prodotti inviati quotidianamente in discarica. Dall'attuazione delle successive convenzioni si stabilisce che non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 6

Il comma 1 ripropone una disposizione contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, ed introdotta dalla legge di conversione 15 aprile 2005, n. 53, la cui efficacia è disposta dall'articolo 8, comma 1, del presente decreto.

Il comma 2, per assicurare l'ordinata gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, attribuisce al Commissario delegato il compito di disporre la realizzazione delle discariche di servizio e dei siti di stoccaggio necessari, utilizzando per tale scopo anche la somma di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge

n. 14 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53 del 2005 pari a 20 milioni di euro, la cui precedente destinazione viene meno in virtù della cessazione di efficacia dei primi due commi del medesimo articolo. 2.

#### *Articolo 7*

Il presente articolo individua le risorse occorrenti per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto.

#### *Articolo 8*

Il comma 1 reca la cessazione dell'efficacia dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, e dell'articolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 14 del 2005.

Infine, con il comma 2 si intende ridurre da tre ad uno il numero dei subcommissari di cui si avvale il Commissario delegato, determinando in tale modo un conseguente risparmio connesso al pagamento dei relativi compensi.

## RELAZIONE TECNICA

*Articolo 1.*

## Commi 1 e 2.

L'intervento normativo proposto tiene conto delle difficoltà esistenti nella corretta esecuzione delle prestazioni da parte delle affidatarie del servizio. La prevista risoluzione dei relativi contratti consentirà di utilizzare in modo più vantaggioso le risorse rivenienti dalla riscossione della tariffa di smaltimento dei rifiuti a carico degli enti locali, consorzi e società municipalizzate.

Dal momento della risoluzione, infatti, con le risorse disponibili si procederà all'immediata attivazione delle discariche ed a pagare solo le effettive prestazioni compiute dalle affidatarie durante il periodo transitorio.

## Comma 7.

Il compenso da corrispondere al soggetto incaricato del coordinamento delle attività di competenza delle attuali affidatarie del servizio durante il periodo transitorio sarà definito in sede attuativa della disposizione, ponendosene il relativo onere a carico della disponibilità della struttura commissariale.

Gli oneri derivanti dalle attività poste in essere dalle attuali società per l'espletamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, fino al subentro dei nuovi affidatari del servizio medesimo, sono quantificati per l'anno 2005 rispettivamente in 18 milioni di euro per lo smaltimento di FOS (frazione organica stabilizzata), sovvalli e CDR (combustibile da rifiuti) fuori regione, reso necessario dall'imminente esaurimento dei siti esistenti, e 6,5 milioni di euro per il pagamento degli oneri della raccolta differenziata attribuita ai consorzi obbligatori di cui alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10. Sempre entro la fine del 2005 dovranno inoltre iniziare i lavori per avviare la realizzazione delle discariche di Montesarchio e Savignano Irpino, con una spesa stimata in 2,5 milioni di euro.

Per l'anno 2006 la stima degli ulteriori costi per la gestione del servizio ammonta a circa 13 milioni di euro per la raccolta differenziata e 10 milioni di euro per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, i cui costi saranno drasticamente ridotti rispetto all'anno 2005 per effetto dell'apertura della discarica di Montesarchio, la cui definitiva realizzazione è preventivata per la metà di febbraio 2006.

La copertura finanziaria delle spese sopra indicate è assicurata, ai sensi dell'articolo 7 del decreto, dalle risorse del Fondo della protezione civile.

Comma 8.

Le attività previste nel comma 8 non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il personale ivi richiamato è già appartenente alla pubblica amministrazione.

Gli oneri derivanti dalle attività che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dovrà porre in essere in virtù della disposizione saranno posti a carico delle risorse già stanziare per le attività istituzionali proprie del Ministero medesimo.

*Articolo 2.*

La disposizione individua le procedure occorrenti a risolvere l'annoso problema delle situazioni debitorie degli enti locali, dei consorzi e delle società municipalizzate in ordine al pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti.

Il debito complessivamente accertato dalla struttura commissariale per il periodo dal 2001 al 31 dicembre 2004 ammonta a circa 137 milioni di euro, che sono stati fino ad oggi anticipati al Commissario delegato, nella vigenza del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e dalla Cassa depositi e prestiti soltanto nella misura di euro 4.500.000.

Per l'anno in corso l'ulteriore debito dei soggetti predetti ammonta complessivamente a circa 95 milioni di euro.

Tali somme dovranno essere ora recuperate dalla struttura commissariale, che in caso negativo potrà rivalersi sui trasferimenti erariali che dovranno essere erogati agli enti locali dal Ministero dell'interno. Gli importi così recuperati saranno versati al bilancio dello Stato ed ivi acquisiti a titolo definitivo fino alla concorrenza della somma di 80 milioni di euro stanziata dall'articolo 7 del decreto-legge. La somma eccedente sarà invece stornata a favore del Commissario delegato per fare fronte ai costi del servizio di smaltimento dei rifiuti.

*Articolo 5.*

Il disposto normativo è finalizzato a soddisfare le esigenze di protezione civile connesse con le attività di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e garantire continuità nello svolgimento, in particolare, del servizio di raccolta differenziata.

Il servizio connesso alla raccolta differenziata dei rifiuti viene effettuato dai consorzi di bacino istituiti nella regione Campania ai sensi della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, allo scopo utilizzando il contingente di circa 2.200 unità di personale già assegnate dal Commissario delegato ai



consorzi in proporzione alla popolazione rientrante nella loro circoscrizione, per effetto del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'articolo 17 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999 e delle ordinanze commissariali n. 1 del 1° giugno 1999, n. 23 del 3 febbraio 2001 e n. 22 del 23 febbraio 2001.

Per l'utilizzo del predetto contingente la spesa è attualmente sostenuta in parte con gli introiti derivanti dalla riscossione della quota parte della tariffa indicata dall'articolo 2, comma 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3286 del 9 maggio 2003, ed in parte con le risorse messe a disposizione dal Commissario delegato.

L'intento di voler garantire un efficiente servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ed in particolare assicurare, fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 6, continuità del servizio medesimo da parte degli attuali consorzi, che stanno dimostrando, con l'attuale forza-lavoro, grande capacità organizzativa e gestionale, grazie, non ultimo, al supporto fornito dai predetti lavoratori, impone di avvalersi di questi, all'interno del ciclo integrato dei rifiuti.

Infatti, la raccolta differenziata si è rivelata, oggi più che mai, una delle soluzioni preferibili per superare l'emergenza rifiuti e pertanto il ruolo dei lavoratori attualmente destinati a tale servizio, tenuto conto anche del contesto socio-economico particolarmente difficile, si ritiene debba essere opportunamente valorizzato, in quanto solo attraverso l'efficace svolgimento della raccolta differenziata si favorisce l'ottimale funzionamento degli impianti di combustibile da rifiuti (CDR).

Per le predette finalità, la norma dispone un contributo *una tantum* nel limite di 30 milioni di euro, con copertura finanziaria sulle risorse di cui all'articolo 7 del decreto-legge, di cui circa 8 milioni di euro per l'anno 2005 e 22 milioni di euro per l'anno 2006, giustificato dall'attribuzione del compito della raccolta differenziata ai consorzi di cui alla citata legge regionale n. 10 del 1993.

#### *Articolo 6.*

##### Comma 2.

Le somme di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 14 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53 del 2005, ammontano a 20 milioni di euro e saranno impiegate nella misura di 15 milioni di euro per i primi approvvigionamenti impiantistici e le opere civili necessarie per la realizzazione dei termovalorizzatori di Acerra e Santa Maria la Fossa; i residui 5 milioni di euro saranno invece impiegati per il completamento delle discariche di servizio sopra indicate e per l'avvio dei lavori di ulteriori siti di stoccaggio delle ecoballe.

*Articolo 7.**(in milioni di euro)*

	2005	2006	copertura
Art. 1, c. 7			
Smaltimento FOS/CDR	18	23	Fondo protezione civile
Pagamento oneri raccolta	6,5		Fondo protezione civile
Realizzazione discarica Montesarchio	2,5		Fondo protezione civile
Art. 5			
Raccolta differenziata consorzi bacino obbligatori	8	22	Fondo protezione civile
Totale . . .	35	45	

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,  
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE  
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401

**Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo  
delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per mi-  
gliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile.**

... *Omissis* ...

Art. 5. - (*Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.*) - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui ambito la Conferenza unificata, istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali.

3. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.

*3-bis.* La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, è articolata in sezioni e svolge attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio; è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato ovvero, in mancanza, da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, da un esperto in problemi di protezione civile, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

*3-ter.* Il Comitato operativo della protezione civile, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso. È presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile e composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nel Dipartimento e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso, e da due rappresentanti designati dalle regioni, nonché da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonché rappresentanti di altri enti o amministrazioni. I componenti del Comitato rappresentanti dei Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

*3-quater.* La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il Comitato operativo della protezione civile sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; con il medesimo decreto sono stabilite le relative modalità organizzative e di funzionamento.

4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile che pro-

muove, altresì, l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali nonché l'attività di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali; l'attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le regioni.

4-bis. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani d'emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.

4-ter. Il Dipartimento della protezione civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e f), n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro dell'interno da lui delegato per l'approvazione del Consiglio dei ministri nonché quelli relativi alle attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della medesima legge, da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato.

5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto per assumere in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita il Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

6. Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere dall'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Tale subentro è condizionato agli esiti del riscontro contabile e amministrativo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Quando l'esito del riscontro è negativo, il rapporto è estinto senza ulteriori oneri per lo Stato. Ferme restando le attribuzioni rispettivamente stabilite dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e le competenze e attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i compiti attribuiti dal decreto legisla-

tivo 30 luglio 1999, n. 300, all'Agenzia di protezione civile sono assegnati al Dipartimento della protezione civile.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53

**Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.**

Art. 1. - (*Norme di accelerazione delle procedure di riscossione*). - 1. Fermi i poteri commissariali previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2005, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni ed i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, che hanno conferito fino al 31 dicembre 2004 rifiuti solidi urbani agli impianti di produzione di combustibili derivati dai rifiuti, sono tenuti a certificare al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, l'ammontare delle situazioni debitorie in ordine al pagamento della relativa tariffa nei confronti del Commissario delegato medesimo e dei soggetti concessionari del servizio, nonché in ordine al pagamento degli importi previsti in favore dei Comuni destinatari di misure di compensazione ambientale; il Commissario delegato, previo espletamento delle necessarie verifiche, attesta la veridicità delle certificazioni pervenute.

2. In via sostitutiva, ove i soggetti di cui al comma 1 non provvedano a quanto ivi previsto con la tempestività richiesta, ovvero la veridicità delle certificazioni non sia stata attestata dal Commissario delegato, il medesimo Commissario entro i successivi quindici giorni, previo espletamento delle necessarie verifiche, attesta le situazioni debitorie riscontrate a carico dei soggetti inadempienti.

3. Le attestazioni del Commissario delegato di cui ai commi 1 e 2 sono accettate, nell'ambito di un rapporto unitario, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. quali titoli giuridici idonei a consentire, entro quindici giorni, l'anticipazione delle occorrenti risorse finanziarie da destinare al Commissario medesimo per le conseguenti iniziative solutorie. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. subentra nei crediti di titolarità del Commissario delegato e dei soggetti affidatari vantati nei confronti dei comuni, dei consorzi, nonché degli altri affidatari inadempienti.

4. Entro sessanta giorni dall'anticipazione delle risorse finanziarie da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Commissario delegato, ove non vi provvedano direttamente i soggetti inadempienti, si sostituisce ai medesimi per la definizione di un piano di rientro, al massimo quadriennale, delle situazioni debitorie con la medesima Cassa, ivi compresi gli

oneri connessi all'anticipazione di cui al comma 3, specifico per ciascun soggetto debitore, avente durata, nonché modalità e termini correlati alle situazioni debitorie ed alle condizioni finanziarie di ciascuno dei predetti soggetti inadempienti. In ogni caso, a fronte della mancata attuazione anche parziale del piano di rientro, il Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati.

5. Per il più proficuo esercizio dei poteri commissariali di cui al presente articolo, i comuni e i relativi consorzi, nonché gli enti affidatari, consentono al Commissario delegato o ad un suo delegato l'accesso ai propri atti con ogni urgenza, e comunque non oltre cinque giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

Art. 2. - (*Adeguamento degli impianti*). - 1. Al fine di assicurare in termini di somma urgenza il funzionamento a norma di legge, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali relative alla gestione del sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti nella regione Campania, dei sette impianti presenti nella regione stessa di Casalduni, Pianodardine, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Caivano, Tufino e Battipaglia, il Commissario delegato autorizza le necessarie iniziative di adeguamento tecnico-funzionale degli impianti medesimi da parte dei soggetti affidatari, fatte salve le eventuali e conseguenti azioni di rivalsa e le decisioni assunte dalle autorità giudiziarie competenti. I materiali destinati al recupero, prodotti negli impianti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella regione Campania, sono mantenuti a riserva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa a regime del sistema regionale integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria e ambientale.

2. Il Commissario delegato, in caso di inadempienza dei soggetti affidatari rispetto a quanto previsto al comma 1, provvede in via sostitutiva sulla base di apposite procedure di somma urgenza, definite con ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel limite di 20 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per l'anno 2005, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 3. - (*Supporto all'azione del Commissario delegato*). - 1. Per garantire la concreta e sollecita attuazione delle determinazioni del Commissario delegato, in materia di individuazione dei siti di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di termovalorizzazione, anche ai fini della realizzazione delle opere occorrenti, i prefetti della regione Campania territorialmente competenti assicurano ogni collaborazione ed intervento di propria competenza in termini di somma urgenza.

2. Il Commissario delegato, anche per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, si avvale di tre sub-commissari, cui delegare compiti specifici nell'ambito di determinati settori d'intervento, con oneri a carico della gestione commissariale.

... *Omissis* ...



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005*

---

**Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore  
dei rifiuti nella regione Campania**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative volte al superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;

Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, anche rispetto a possibili conseguenze di natura igienico-sanitaria ed a ripercussioni sull'ordine pubblico;

Tenuto conto dei reiterati e motivati provvedimenti giudiziari cautelari che hanno disposto il sequestro degli impianti di produzione dei combustibili da rifiuti (CDR) esistenti nella regione Campania ed in particolare il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 12 maggio 2004, nonché, da ultimo, il provvedimento della Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale del 28 ottobre 2005, per effetto del quale a decorrere dal 15 dicembre 2005 sarà ripristinata la piena efficacia esecutiva del sequestro preventivo degli impianti predetti;

Tenuto conto infine delle conseguenti oggettive difficoltà nella gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Risoluzione del contratto e affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania)*

1. Al fine di assicurare la regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in regime di esclusiva nella regione medesima sono risolti, fatti salvi gli eventuali diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti.

2. Il Commissario delegato procede, in termini di somma urgenza, all'individuazione dei nuovi affidatari del servizio sulla base di procedure accelerate di evidenza comunitaria e definisce con il Presidente della regione Campania, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, gli adeguamenti del vigente piano regionale di smaltimento dei rifiuti, anche per incrementare i livelli della raccolta differenziata ed individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Commissario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, assicurano la massima divulgazione delle informazioni relative all'impatto ambientale delle opere necessarie per il ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti assicurando altresì alle popolazioni interessate ogni elemento informativo sul funzionamento di analoghe strutture già esistenti nel territorio nazionale, senza che ne derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

4. È istituita la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, presieduta dal Presidente della regione Campania, di cui fanno parte i presidenti delle province, con compiti consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonché degli impianti per il trattamento e la combustione dei rifiuti. Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i rappresentanti dei comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti. Dall'attuazione del presente comma, non devono derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi, per tutte le opere e gli interventi attinenti all'emergenza nel settore dei rifiuti, del Consiglio superiore dei lavori

pubblici. Fatta salva la normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale, per le esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione e di consulenza nell'ambito di progetti di opere di cui all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, per le relative verifiche tecniche e per le conseguenti necessità operative, è posto a carico del soggetto committente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Le predette entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad apposita unità previsionale di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'obbligo di versamento si applica ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania è prorogato fino al 31 maggio 2006.

7. In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il termine di cui al comma 6, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta da un soggetto di comprovata e qualificata esperienza professionale, nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; con le medesime modalità ne sono definiti i poteri ed il compenso che è posto a carico della gestione commissariale. Alla copertura degli oneri connessi con le predette attività svolte dalle attuali affidatarie del servizio provvede il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7. Le attuali affidatarie del servizio prestano, con le medesime modalità e condizioni definite nei contratti risolti, ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio.

8. Per il perseguimento delle finalità del presente decreto, nonché per l'espletamento delle ulteriori attività istituzionali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del supporto del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonché, su indicazione nominativa del Capo del Dipartimento, di non più di quindici unità di personale appartenente all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza ed al Corpo forestale dello Stato assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, secondo le procedure e le modalità previste

dai rispettivi ordinamenti, nei limiti delle risorse e delle attribuzioni previste dalla normativa vigente. Tale personale svolge attività di monitoraggio e di accertamento delle iniziative adottate dalle strutture commissariali nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il conseguimento degli obiettivi e per il rispetto degli impegni assunti in base ad ordinanze di protezione civile. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anche in relazione alle competenze da esercitarsi in base al presente decreto, provvede allo studio di programmi e piani per l'individuazione di soluzioni ottimali attinenti al ciclo integrato della gestione dei rifiuti, con le risorse previste a legislazione vigente.

9. Con successive ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è ridefinita la struttura commissariale, al fine di adeguarne la funzionalità agli obiettivi di cui al presente decreto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

## Articolo 2.

### *(Norme di accelerazione delle procedure di riscossione)*

1. Il Commissario delegato per il perseguimento delle attività previste all'articolo 1 provvede al recupero della tariffa di smaltimento dei rifiuti presso i comuni, i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, tenendo conto delle situazioni debitorie certificate dai comuni, o comunque attestata dal Commissario delegato medesimo, fino al termine dell'emergenza previsto dall'articolo 1, comma 6, in esecuzione di ordinanze di protezione civile adottate appositamente ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, altresì utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori.

2. In ogni caso, a fronte del mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie poste a carico dei soggetti indicati nel comma 1, il Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, ivi compresi i trasferimenti a titolo di compartecipazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le cui risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Dette risorse rimangono acquisite al bilancio dello Stato sino alla concorrenza dell'importo complessivo indicato nell'articolo 7. Le risorse eccedenti sono riassegnate al Fondo della protezione civile per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

3. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, per il pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti si applica ai soggetti indicati nel comma 1, il regime giuridico delle obbligazioni pubbliche vigente per gli utenti finali.

## Articolo 3.

*(Destinazione delle risorse finanziarie e procedure esecutorie)*

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, le risorse finanziarie comunque dirette al Commissario delegato, ivi comprese tutte quelle erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e delle disposizioni del presente decreto, sono vincolate all'attuazione, da parte del Commissario delegato, del piano di smaltimento rifiuti e non sono suscettibili di pignoramento o sequestro, secondo quanto disposto dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, o di altre procedure esecutive, ivi comprese quelle previste dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dall'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rispetto a contesti diversi da quelli di cui al comma 1, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 26 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ed all'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

3. Per le somme già anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, restano ferme le procedure di restituzione di cui al medesimo articolo.

## Articolo 4.

*(Commissione nazionale per la previsione  
e la prevenzione dei grandi rischi)*

1. Il comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è sostituito dal seguente:

«3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è l'organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei

ministri con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

#### Articolo 5.

##### *(Misure per la raccolta differenziata)*

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente e per il superamento dell'attuale contesto emergenziale, fino al termine di cui all'articolo 1, comma 6, il Commissario delegato provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attribuire ai consorzi costituiti nei bacini identificati con la legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, il compito di effettuare la raccolta differenziata degli imballaggi primari, secondari e terziari, ed eventualmente della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonché della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, utilizzando i lavoratori assunti in base all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999.

2. Ai fini di cui al comma 1 il Commissario delegato assegna ai consorzi un contributo nel limite di 30 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7.

3. Ove i consorzi indicati nel comma 1 non effettuino entro trenta giorni dall'affidamento del servizio la raccolta differenziata, il Commissario delegato, d'intesa con il Presidente della regione Campania, sentiti i Presidenti delle province, provvede al commissariamento dei consorzi.

4. A decorrere dal 1° giugno 2006, il Presidente della regione Campania individua i costi da porre a carico dei consorzi, costituiti nei bacini identificati con la legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10.

5. Il Commissario delegato stipula convenzioni con il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) per avviare al recupero una parte dei sovvalli in uscita dagli impianti per la produzione di combustibile da rifiuto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 6.

##### *(Siti di stoccaggio provvisorio)*

1. I materiali destinati al recupero, prodotti negli impianti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella regione Campania, sono mantenuti a riserva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa a regime del sistema regionale integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria e ambientale.

2. Al fine di garantire, in termini di somma urgenza, l'ordinata gestione dello smaltimento e recupero dei rifiuti nella regione Campania,

il Commissario delegato realizza le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio occorrenti fino alla cessazione dello stato di emergenza e prosegue i lavori per la realizzazione dei termovalorizzatori di Acerra e Santa Maria la Fossa, anche avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.

#### Articolo 7.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2005 e di 45 milioni di euro per l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinate dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

#### Articolo 8.

##### *(Abrogazione)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia gli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, le parole: «tre sub-commissari» sono sostituite dalle seguenti: «un sub-commissario».

#### Articolo 9.

##### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 2005.

CIAMPI

BERLUSCONI - TREMONTI - MATTEOLI -  
LUNARDI - PISANU

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI.